



LA RIFORMA DEL SOSTEGNO. IL PUNTO

CONVEGNO CESP - 13 aprile 2016

CAMBIARE: QUANDO, COME, PERCHE'?

- ❑ **quando?** entro luglio 2016;
- ❑ **come?** A partire dalla 2444, più nota come proposta della FISH;
- ❑ **perché?** Il dibattito sulle criticità del sistema inclusivo italiano è aperto.

LA PROPOSTA DI LEGGE

- ❑ **L'articolo 1** indica le azioni che la mutata situazione storico-politico-culturale dell'inclusione suggeriscono al Paese, prime fra tutti la presa in carico del progetto inclusivo da parte di tutti i docenti curricolari delle singole classi e «l'accomodamento ragionevole», in virtù del quale i principi contenuti nelle singole disposizioni di legge devono essere realizzati in ogni caso, sia pur con qualche adeguamento che tuttavia non ne snaturi il contenuto. Esso, inoltre, estende le norme conseguenti ai principi enunciati, in quanto compatibili, a tutti gli alunni con BES.

Articoli 2-3

- ❑ **L'articolo 2** prevede l'istituzione di un Comitato interministeriale che sovrintenda alle scelte delle politiche generali sull'inclusione sociale e anche scolastica delle persone con disabilità.
Assorbirebbe l'attuale Osservatorio del MIUR.
- ❑ **L'articolo 3** contiene la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di inclusione scolastica, indicandone già alcuni, nonché l'obbligo di individuazione degli indicatori di qualità.

Articolo 4

- ❑ L'articolo 4 istituisce quattro specifici ruoli per il sostegno didattico: per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, ai quali si accede, per i primi due, con la laurea magistrale quinquennale e, per il terzo e il quarto, con la laurea triennale più la laurea magistrale biennale. Chi aspira a conseguire la specializzazione per il sostegno didattico con un successivo anno di studio di 60 CFU deve però conseguire durante i cinque anni 30 CFU relativi alle didattiche inclusive che divengono insegnamenti obbligatori per tutti i futuri docenti.
- ❑ I nuovi ruoli di sostegno assicurano una scelta professionale univoca inquadrando tali docenti in appositi ruoli, dai quali si può uscire, non più con la normale mobilità come oggi avviene, ma solo con il passaggio di ruolo.

Articolo 5

- ❑ **L'articolo 5** prevede l'obbligo di formazione iniziale per i docenti curricolari, per i dirigenti scolastici e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario operante con gli alunni con disabilità. Le modalità attuative della formazione in servizio saranno concordate tramite la contrattazione collettiva. È introdotto anche per i docenti delle scuole secondarie l'obbligo di 2 ore di programmazione mensile, da svolgere nell'ambito dell'orario di servizio non di lezione.

Articolo 6

- ❑ **L'articolo 6** sulla continuità didattica prevede, in attesa della piena attuazione dei ruoli di sostegno, l'obbligo di permanenza decennale nel posto di sostegno e la facoltà di ulteriore permanenza sulla base di incentivazione concordata tra MIUR e sindacati; si prevede anche l'obbligo per i docenti precari che il loro incarico abbia una durata superiore a un anno per garantire la continuità con lo stesso alunno. Tutto a seguito di contrattazione collettiva.

Articolo 7

- ❑ L'articolo 7 la certificazione di disabilità a fini scolastici dovrà essere prodotta con un'unica visita
- ❑ Alla luce dei principi dell'ICF e dell'intesa la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale vengono sostituiti dal profilo di funzionamento alla cui formulazione parteciperanno gli operatori dell'ASL, le famiglie e un docente.
- ❑ Al piano educativo individualizzato segue la formulazione da parte dei soli docenti del piano degli studi personalizzato, secondo la terminologia introdotta dalla [legge n. 53 del 2003](#) di riforma dell'allora Ministro Moratti.

Articolo 8-9

- ❑ **L'articolo 8** prevede l'istituzione di un sistema di rilevazione di dati sugli alunni con disabilità, su quelli con DSA e su quelli con BES. Si riprende poi la formulazione dell'organico funzionale di sostegno nell'ambito di reti di scuole
- ❑ **L'articolo 9** prevede anche per gli assistenti per l'autonomia e per la comunicazione l'obbligo di formazione obbligatoria iniziale e in servizio e di continuità.

Articolo 10

- **L'articolo 10** Si prevede infatti l'obbligo di un tentativo di conciliazione da esprimere prima di agire in giudizio; sono fissati termini brevissimi onde evitare ritardi nell'acquisizione di un maggior numero di ore rispetto a quelle originariamente assegnate, sia di sostegno didattico che di assistenza.

□

Articolo 11

- ❑ **L'articolo 11** Si prevede l'istituzione da parte delle regioni di un comitato interassessorile simile a quello interministeriale e si prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale regionale che assume i compiti e le risorse finanziarie e umane dei gruppi di lavoro provinciali per l'integrazione scolastica, che vengono soppressi, e che coordina i gruppi di lavoro territoriali costituiti da reti di scuole.

Articoli 12-14

- ❑ **L'articolo 12** reca le disposizioni di attuazione.
- ❑ **L'articolo 13** fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale
- ❑ **L'articolo 14** individua le fonti di finanziamento degli interventi, specie formativi, previsti dalla legge facendo espresso riferimento ai fondi stanziati dall'articolo 16, comma 1, del citato decreto-legge n. 104 del 2013.

Articolo 15

- ❑ **L'articolo 15** modifica la composizione della commissione che formula la diagnosi funzionale omettendo la partecipazione del medico legale, mentre la commissione di cui deve far parte il medico legale dell'INPS, al fine di evitare i falsi invalidi, è la commissione medico legale prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 2006 per l'individuazione degli alunni come persone con disabilità.

Articolo 16

- ❑ **L'articolo 16** reca la clausola di invarianza finanziaria.

Le altre posizioni: la scuola

- ❑ **Il gruppo degli insegnanti bis-abili** (Giulia Ciani) sostiene che il problema in Italia non sono le norme ma le prassi e propone di cambiare prospettiva di lavoro, facendo sì che l'insegnante di sostegno sia insegnante di materia e di didattica speciale. I docenti bis-abili propongono inoltre una formazione iniziale unica e l'istituzione di cattedre miste.
- ❑ Sulla stesa linea è anche il **Coordinamento italiano** insegnanti di sostegno che propone una formazione comune e l'intercambiabilità delle cattedre.
- ❑ L'**ANDIS** (associazione nazionale ds) propone una formazione inclusiva iniziale per tutti, la specializzazione specifica per un gruppo di docenti tecnico e iperspecializzato a servizio di reti di scuole.
- ❑ **L'ADI:** specialisti che siano di aiuto ai docenti sulle tematiche inclusive, ma nessuna separazione tra insegnante curricolare e di sostegno: competenza diffusa nelle scuole. Stessa posizione AIMC (Inaes)
- ❑ La grande **massa dei docenti**, soprattutto curricolari, tace. Su questo silenzio è costruito lo smantellamento della scuola costituzionale.

Le posizioni in campo: la sipes

□ La SIPES ritiene che per la formazione degli insegnanti si debba prevedere:

1. di porre una forte enfasi sui temi dell'inclusione nella formazione di tutti gli insegnanti, in grado di promuovere competenze di didattica inclusiva diffuse (il riferimento sono i 31 CFU --- nel numero e nei contenuti ----previsti per i corsi di Scienze della Formazione Primaria con la denominazione di "Insegnamenti per l'accoglienza di studenti disabili"). Per la scuola Secondaria il risultato può essere ottenuto sommando i CFU del quinquennio formativo di base con quelli del "diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario" (Legge 107/2015, comma 181) previsto nel triennio per il conseguimento dell'abilitazione;
2. che l'insegnante specializzato per le attività di sostegno possieda prioritariamente una formazione da insegnante, che si perfeziona con ulteriori segmenti. Nello specifico è necessario che tale insegnante abbia una formazione maggiormente approfondita, in grado di farlo, da un lato, come figura strategica per coordinare la promozione di culture, politiche e pratiche inclusive nella scuola e, dall'altro, come specializzato capace di rispondere alla giusta richiesta di efficacia negli interventi specifici. Per questo motivo si prefigura una specializzazione biennale;
3. che l'esperienza dei corsi di Formazione per le attività di sostegno debba essere mantenuta nella sua conformazione attuale (60 CFU), articolandone opportunamente i contenuti alla luce di una formazione globale di durata biennale, nel mantenimento di un coerente equilibrio fra i SSD;
4. di assumere la stabilità degli insegnanti specializzati per le attività di sostegno come un valore importante, da coniugare con la potenziale ricchezza che deriva dalla possibilità di un passaggio dai ruoli del sostegno a quelli della didattica curricolare, portando così competenze acquisite nella formazione specialistica. Per compendiare queste due esigenze, si ritiene che debbano essere previste finestre facilitate, identificando percorsi congrui per acquisire entrambi i profili;
5. che la formazione iniziale sia in stretto raccordo e collegamento con quella in servizio, istituzionalizzando l'esperienza dei master istituiti sulla scorta delle convenzioni fra MIUR e Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze della Formazione (2011, 2013) e prevedendone altri più generali di didattica inclusiva per tutti gli insegnanti. Da prevedere anche la possibilità che le diverse modalità di formazione in servizio possano confluire in un laurea specialistica.

Le associazioni delle famiglie

- Con la proposta di legge, scrive Nocera nell'introduzione alla proposta stessa, “si ritiene vengano risolti parecchi problemi da tempo sollevati da più parti e in particolare dalle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari, che si prevede offrano la loro **disponibilità collaborativa all'amministrazione scolastica e agli altri enti coinvolti nel processo di inclusione scolastica, specie con riguardo alle consulenze** sull'individuazione dei bisogni didattici conseguenti alle specificità derivanti dalle differenti disabilità. Si ritiene che con questa proposta di legge la cultura e la prassi dell'inclusione scolastica in Italia riescano a fare ulteriori passi avanti di qualità con vantaggio per la scuola tutta e dei singoli alunni con disabilità unitamente ai loro compagni. Le associazioni, nostro tramite, chiedono alle Camere di farsi interpreti del desiderio delle famiglie degli alunni con disabilità di miglioramento delle pari opportunità di scolarizzazione per realizzare pienamente i diritti umani dei loro figli.”

□

E a questo punto?

- ❑ 5 priorità attive e riflessive (c'è molto da fare)